

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CGF
(2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 271/CGF– RIUNIONE DEL 24 APRILE 2014

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014 AI SIGNORI CIRIFALCO LUIGI DAVID, IONA EMANUELE, MAGLIA FRANCESCO, INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MESSINA DEL 6.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 alla società Vigor Lamezia Terme e la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale ai sigg.ri Luigi David Cirifalco, Emanuele Iona e Francesco Maglia (tutti e tre dirigenti della Vigor Lamezia) fino a tutto il mese di 31 maggio 2014; dette sanzioni sono state inflitte a seguito della gara tra Vigor Lamezia Terme/Messina, disputata il 6 aprile 2014, per aver i suddetti dirigenti profferito frasi offensive ed ingiuriose ai dirigenti della squadra avversaria e per aver la tifoseria locale introdotto ed acceso petardi e fumogeni, facendoli poi esplodere a ridosso dei sostenitori della squadra avversaria, generando spavento e scompiglio.

Detti comportamenti hanno dato luogo a una serie di tafferugli, configurando – oltre agli inaccettabili illeciti sportivi perpetrati dai dirigenti – evidenti profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante.

I fatti posti in essere da Luigi David Cirifalco, Emanuele Iona e Francesco Maglia, integrano una forma di gravissima antisportività; la flagranza delle circostanze sanzionate, vanifica, pertanto, gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione e che, a fronte della incontestabile realizzazione degli eventi, non possono essere accolti.

Tuttavia, la non identificazione delle persone dei tifosi e il mancato rilievo di conseguenze in punto di danno effettivo, consente di riformare, in parte, la sanzione dell'ammenda nella sua quantificazione.

La Corte, nel ritenere, pertanto, che la sanzione di €5.000,00 inflitta ai tre dirigenti possa essere in parte ridotta, conferma la sanzione della squalifica e, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'ammenda ad €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia s.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro):

- riduce a €3.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società;
- conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Marco Lipari – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SIG. STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 144/DIV del 15.4.2014)

Il Signor Stellone Roberto, allenatore del Frosinone Calcio S.r.l., ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al reclamante seguito gara Lecce/Frosinone del 13.4.2014, inflitta per atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso).

La ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e pone in evidenza l'assoluta genericità della condotta ascritta allo Stellone, in quanto non rinvenibile dai referti arbitrali ed inoltre l'anomalia con cui è stata eseguita la comunicazione di espulsione dell'allenatore senza l'esposizione del cartellino rosso.

Chiede pertanto, citando precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia Federale, l'annullamento e/o revoca della sanzione inflitta e, in via subordinata, commutare tale sanzione in quella dell'ammonizione.

La Corte rileva, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché ascoltato l'arbitro dal Responsabile dell'A.I.A., il comportamento dell'allenatore Roberto Stellone intimidatorio, aggressivo e molto plateale.

Per quanto riguarda la modalità di espulsione senza esibizione del cartellino rosso, ma tramite comunicazione al capitano, la Corte rileva che tale procedura è regolare in quanto il capitano della squadra di calcio è il responsabile in campo e coadiutore dell'arbitro mentre l'allenatore è un tesserato non giocatore.

La espulsione, quindi, è stata eseguita nella forma prevista dal regolamento.

Ritiene pertanto la sanzione inflitta al signor Stellone Roberto congrua in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Stellone Roberto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 7 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete